

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione

È istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Filosofia, promossa dai Dipartimenti di Filosofia e di Studi Storici e Politici dell'Università di Padova, che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

Le macroaree di riferimento sono la macroarea 6 (Discipline umanistiche e pedagogia) e la macroarea 7 (Discipline sociali).

Le aree scientifiche di riferimento sono l'area 13 (Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche), l'area 14 (scienze giuridiche) e l'area 16 (Scienze politiche e sociali).

I settori scientifico-disciplinari presenti sono: M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; SPS/01; SPS/02; M-STO/04; M-STO/05; IUS/20.

Art. 3 – Articolazione

La Scuola è articolata nei seguenti Indirizzi, tra loro coordinati per lo sviluppo del progetto formativo: 1. Filosofia e storia delle idee; 2. Filosofia politica e storia del pensiero politico; 3. Filosofia teoretica e pratica.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Docenti;
 - d) i Collegi di Indirizzo.
 - e) il Comitato Scientifico.
2. Il **Consiglio Direttivo** è composto da:
 - a) Direttore
 - b) Vicedirettore
 - c) n. 1 rappresentante del Dipartimento di Filosofia
 - d) n. 1 rappresentante del Dipartimento di Studi storici e politici
 - e) i Coordinatori di Indirizzo;
 - f) n. 6 docenti designati dal Collegio dei Docenti, di cui 3 afferenti ai settori M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, e 3 afferenti ai settori SPS/01, SPS/02, M-STO/04, M-STO/05, IUS20; essi sono nominati dai Dipartimenti di afferenza.

- g) da 1 a 3 membri, che il Collegio docenti potrà eventualmente designare, scegliendoli fra docenti ed esperti italiani o stranieri di Università o Istituzioni scientifiche con le quali si instaureranno rapporti di collaborazione;
 - h) i 3 rappresentanti dei dottorandi eletti nei rispettivi Collegi di Indirizzo, i quali parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
3. Il **Collegio dei Docenti** è composto da
- a) il Direttore che lo presiede
 - b) il Vicedirettore
 - c) tutti i docenti che svolgono, per i cicli di dottorati attivi, le funzioni di supervisore o che svolgano nell'anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica;
 - d) eventuali esperti nelle discipline afferenti alle aree accademiche di interesse della Scuola, in numero non superiore alla metà dei componenti accademici;
 - e) i 3 rappresentanti dei dottorandi eletti nei rispettivi Collegi di Indirizzo, i quali parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
4. Il **Collegio di Indirizzo** è composto da
- a) il Coordinatore di Indirizzo, che lo presiede;
 - b) docenti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse dello specifico Indirizzo che svolgono le funzioni di Supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di dieci ore;
 - c) eventuali esperti nelle discipline afferenti alle aree accademiche di interesse della Scuola, che svolgono nell'Indirizzo le funzioni di Supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di dieci ore, in numero non superiore alla metà dei componenti accademici;
 - d) un rappresentante dei dottorandi iscritti all'Indirizzo, il quale parteciperà alle riunioni del Collegio di Indirizzo con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
5. Il **Comitato Scientifico** della Scuola è composto da tre studiosi, italiani o stranieri, esterni all'Ateneo di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

Art. 5 – Nomina o Elezione degli Organi della Scuola

1. Il **Direttore** è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente ai Dipartimenti di Filosofia e di Studi storici e politici e appartenente ad uno dei SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il **Consiglio Direttivo** è formato come segue:
 - a) I rappresentanti dei Dipartimenti proponenti sono eletti a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Dipartimento di afferenza;
 - b) I sei docenti designati dal Collegio dei Docenti, di cui all'art. 4, comma 2, lett. e, sono eletti dal Collegio mediante votazione in cui ciascun votante può indicare un solo nominativo. La seduta relativa alla votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità prevale l'appartenenza alla fascia superiore, indi l'anzianità nel ruolo di appartenenza, infine l'anzianità anagrafica. Almeno quattro dei docenti designati dal Collegio devono essere membri dello stesso.
 - c) Gli eventuali docenti o esperti esterni sono designati dal Collegio dei docenti a maggioranza dei votanti e sono nominati di concerto dai Dipartimenti di Filosofia e di Studi Storici e Politici.
3. Il **Collegio dei Docenti**:
 - a) viene rinnovato ad ogni ciclo della Scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.
 - b) Gli eventuali docenti ed esperti esterni sono eletti dal Collegio Docenti a maggioranza dei votanti e sono nominati di concerto dai Dipartimenti di Filosofia e di Studi Storici e Politici.
4. Il **Collegio di Indirizzo**:
 - a) viene rinnovato ad ogni ciclo della Scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.
 - b) l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel Collegio di indirizzo avviene ogni anno entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti all'Indirizzo da parte dell'Ufficio competente. L'elettorato attivo e passivo è composto da tutti gli studenti iscritti all'Indirizzo. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola. Ogni elettore ha a disposizione un solo voto. E' eletto lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti, in ogni caso non inferiore a due. In caso di parità è eletto il candidato più giovane di età.
5. Il **Coordinatore di Indirizzo** è nominato dal Direttore su proposta del Collegio di Indirizzo, che lo elegge a maggioranza dei votanti fra i docenti appartenenti all'Indirizzo stesso nell'anno in cui avviene l'elezione. Il Coordinatore di indirizzo dura in carica un triennio solare, convoca il Collegio di indirizzo e lo presiede. L'elezione è valida se vi partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Il Coordinatore di Indirizzo designa un vice-coordinatore scelto fra i docenti del Collegio di Indirizzo. Il vice-coordinatore sostituisce il coordinatore nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
6. Il **Comitato Scientifico**, costituito da studiosi italiani e stranieri esterni all'Ateneo, in numero di tre, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola, è nominato dal Rettore su proposta del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sulla base di una rosa di sei nomi fornita dal Direttore della Scuola su indicazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno anche per via telematica. Il Comitato presenta annualmente al Direttore una relazione scritta formulando una valutazione delle attività svolte nell'ultimo ciclo concluso unitamente a eventuali suggerimenti e proposte per il futuro. Copia della relazione è trasmessa agli organi della Scuola, al Rettore dell'Università ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno, afferente a uno dei due Dipartimenti promotori della Scuola e appartenente a uno dei SSD cui si riferisce la Scuola. L'elezione è valida se vi partecipa almeno la metà degli aventi diritto.
2. Il Direttore viene nominato dal Rettore dell'Università, dura in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio del triennio accademico in corso. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Direttore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.
5. Il Direttore rappresenta la Scuola nei suoi rapporti interni ed esterni. Sono prerogative del Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei docenti;
 - b) organizzare e coordinare le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
 - d) presentare annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999;
 - e) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la permanenza fuori sede dei dottorandi per periodi cumulativamente inferiori ai sei mesi.
 - f) Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo del Consiglio Direttivo.
 - g) Il Direttore non può svolgere uguale funzione in altra Scuola o Corso di Dottorato italiani.

Art. 7 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola o Corso di Dottorato italiani.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, eventualmente anche per via telematica, su convocazione del Direttore ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione consuntiva e programmatica, di cui all'art. 6 comma 5;

- c) formula, anche su indicazione del Collegio dei Docenti e dei Collegi di Indirizzo, il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica comune agli eventuali Indirizzi, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull'attività dei dottorandi;
- d) predispone il calendario delle attività formative comuni;
- e) delibera, sentiti i Dipartimenti, l'eventuale attivazione, rinnovo e/o soppressione di Indirizzi, nonché l'eventuale costituzione di nuovi Collegi di Indirizzo;
- f) promuove la partecipazione a forme di dottorati integrati nazionali o internazionali, anche se di interesse per singoli Indirizzi;
- g) ripartisce le risorse di cui all'art. 7 del Regolamento di Ateneo;
- h) definisce le modalità di ammissione alla Scuola e fissa i criteri di massima per la eventuale valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;
- i) propone al Rettore, su indicazione dei Collegi di Indirizzo, le Commissioni per l'esame di ammissione al dottorato;
- j) propone al Rettore, su indicazione dei Collegi di Indirizzo, i nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale;
- k) propone al Nucleo di Valutazione di Ateneo la rosa di nomi per il Comitato Scientifico di cui all'art. 14 del Regolamento di Ateneo;
- l) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato cui il candidato intende partecipare;
- m) autorizza il dottorando a svolgere qualsiasi attività lavorativa esterna al dottorato, che non pregiudichi i suoi percorsi formativi;
- n) accorda le sospensioni e fissa le modalità del loro recupero nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento di Ateneo.

Art. 8 – Compiti del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo che organizza e cura, anche sulla base delle indicazioni dei Collegi di Indirizzo, le attività didattiche della Scuola.
2. I componenti del Collegio non possono partecipare ai Collegi di altre Scuole o Corsi di dottorato.
3. Il Collegio viene convocato dal Direttore o, su richiesta, da un terzo dei suoi componenti per fare proposte al Consiglio Direttivo su ogni provvedimento riguardante i dottorandi della Scuola.
4. Il Collegio si riunisce comunque una volta all'anno per approvare la relazione consuntiva e programmatica predisposta annualmente dal Direttore.

Art. 9 – Compiti del Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio dei Docenti si articola in tre Collegi di Indirizzo, corrispondenti ai tre Indirizzi in cui si articola la Scuola.
2. Il Collegio di Indirizzo si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. I Collegi di Indirizzo possono fare proposte al Consiglio Direttivo su ogni provvedimento riguardante i dottorandi dell'Indirizzo.
4. I Collegi di Indirizzo svolgono le seguenti funzioni:
 - a) individuare un supervisore per ciascun dottorando;

- b) approvare il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando, coerentemente alle linee definite dal Consiglio Direttivo;
- c) verificare le attività dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la valutazione di eventuali elaborati intermedi;
- d) autorizzare i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca superiori a sei mesi;
- e) autorizzare il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa, e attività di ricerca extra-curriculare;
- f) approvare, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una valutazione dell'attività svolta;
- g) presentare alla commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando.

Art. 10 - Ciclo formativo

La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni.

L'attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, autorizzazioni e scadenze, è seguita dal rispettivo Collegio di Indirizzo.

Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate in Italia o all'estero, nel rispetto della normativa vigente e per un periodo non superiore a 18 mesi.

Art. 11 - Reti e Internazionalizzazione

La Scuola intrattiene rapporti con Istituti scientifici e Università italiane e straniere ai fini di collaborare in attività di ricerca e formative di interesse comune e può stipulare accordi di cotutela con Università straniere.

Art. 12 – Ammissione alla Scuola

1. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea ante DM 509/1999 o di Laurea specialistica o di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola, dal Collegio della Scuola.
2. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, sarà sostenuto di fronte a tre commissioni, una per ciascun Indirizzo, ciascuna composta di tre membri effettivi e due supplenti, che hanno in comune il Presidente, nella persona del Direttore della Scuola o di un altro membro designato dal Consiglio Direttivo. I membri delle commissioni sono scelti fra i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari anche di altri Atenei italiani e stranieri esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, la cui presenza è obbligatoria nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui al comma 3 art. 4 del DM 224/1999.

3. Le procedure di ammissione saranno definite dal Consiglio Direttivo, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
 - a) per titoli e prova scritta ed orale;
 - b) per esami (prova scritta ed orale);
 - c) per titoli e prova scritta;
 - d) per titoli e prova orale;
 - e) per soli titoli.L'esame di ammissione può essere sostenuto in una delle lingue straniere indicate nel bando. La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando.
4. I candidati devono dichiarare per quali indirizzi, ed eventualmente per quali posti a tema vincolato, intendano concorrere, indicandone la priorità.
5. I posti saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie specifiche di Indirizzo, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati.
6. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.
7. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1999. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 13 – Sospensione dalla Scuola

1. È prevista la sospensione dalla Scuola per maternità (Legge 53 dell'8 marzo 2000), per obblighi di leva e assenze per grave e documentata malattia
2. Altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dalla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
3. In caso di sospensione della frequenza i periodi di sospensione devono essere recuperati con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio, salvo eccezioni deliberate dal Senato Accademico.

Art. 14 - Obblighi dei Dottorandi

1. I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi di Dottorato e a svolgere attività di ricerca secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzia l'originalità e la rilevanza scientifica.
3. La tesi può essere redatta in lingua straniera, previo consenso del Collegio di Indirizzo;
4. entro il 15 Dicembre di ogni anno il Collegio di Indirizzo valuta l'attività svolta dai dottorandi e trasmette al Rettore il relativo verbale. In caso di valutazione negativa il Collegio di Indirizzo dovrà motivare il diniego di ammissione all'anno successivo e proporre al Rettore l'esclusione. Il Rettore ne darà comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.
5. Con motivata delibera, il Collegio di Indirizzo può anche proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di lavoro non autorizzate;

- b) prolungate assenze ingiustificate.
 - c) I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede un periodo massimo di diciotto mesi nel corso del triennio.
6. I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede un periodo massimo di diciotto mesi nel corso del triennio.

Art. 15 - Attività didattica dei dottorandi

1. I dottorandi svolgeranno, nell'ambito del proprio piano formativo, attività didattiche volte all'accertamento delle loro capacità espositive per almeno tre ore all'anno.
2. Ai dottorandi può essere affidata, previa autorizzazione del Collegio di Indirizzo, con il consenso degli interessati, un'attività didattica di supporto o integrativa o di Tutor Junior, nonché la partecipazione ad esami di profitto secondo le indicazioni degli Organi Accademici.
3. I dottorandi non possono essere impegnati in attività di didattica diverse da quelle indicate ai commi 1, 2.

Art. 16 – Attività lavorativa esterna

Lo studente può svolgere attività lavorativa esterna solo se autorizzato dal Consiglio Direttivo. L'autorizzazione può essere concessa solo nel caso in cui l'attività lavorativa permetta al dottorando di seguire tutte le attività obbligatorie previste durante il percorso formativo.

Art. 17 - Tesi di Dottorato: termini e proroga

1. Al termine di un ciclo triennale di studi e ricerche, il Collegio di Indirizzo esprime un giudizio per ciascun dottorando, eventualmente anche sulla base di un parere scritto di uno o più referees esterni. Gli allievi che abbiano conseguito risultati giudicati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
2. In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto per una sola volta nella sessione successiva.
3. Al candidato che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura dell'Indirizzo frequentato.
4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, previa istanza del dottorando e su proposta motivata del Collegio di Indirizzo può prorogare fino a un massimo di 12 mesi il termine per presentazione della domanda di esame finale. Ulteriori proroghe fino ad un massimo di altri 12 mesi possono essere concesse solo per il perdurare di impedimenti gravi. Le proroghe possono essere richieste esclusivamente per periodi di sei o dodici mesi. L'ammissione all'esame finale è comunque subordinata al giudizio positivo del Collegio di Indirizzo.
5. L'istanza di proroga deve essere inoltrata al Rettore entro il 30 novembre dell'ultimo anno di corso di dottorato. Entro la scadenza della proroga, il candidato deve presentare la domanda di esame finale. Eventuali richieste di ulteriori

proroghe dovranno essere inoltrate entro le scadenze annuali del 30 novembre o del 31 maggio.

6. Sulle richieste di ulteriori proroghe presentate entro il 31 maggio, il Collegio di Indirizzo dovrà esprimersi entro il 15 giugno.
7. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art. 18 - Commissioni Giudicatrici

1. La nomina delle Commissioni giudicatrici dell'esame finale è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del Ciclo di Dottorato, con decreto del Rettore su proposta del Consiglio Direttivo, che dovrà essere fatta pervenire al Rettore entro la data definita da apposito decreto rettorale.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, esclusi i supervisor dei dottorandi. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti degli organi della Scuola. La composizione della Commissione può essere integrata secondo le modalità del D.M. 224/1999. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

Art. 19 - Approvazione e modifiche del regolamento

Il regolamento della Scuola è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dai Consigli dei Dipartimenti proponenti e dai competenti organi di governo della sede amministrativa. La stessa procedura è applicata alle modifiche del regolamento che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca (D.R. n. 2904 del 17/01/2007).

Padova, marzo 2008